



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**REG. GEN. 563 del 13/04/2022**

### **IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 619 DEL 12/04/2022**

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di Canosa di Puglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a), come modificato con DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021- Determina a contrarre e approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento diretto tramite MEPA - CIG: ZDE35EEC76

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari oggetto della presente, redatta dal Responsabile dell'istruttoria Arch. Valeria Valendino, previa verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, così formulata:

**Premesso**, altresì, che è giunto a scadenza il contratto con la società ASSITECA S.p.A. per il servizio di brokeraggio assicurativo a copertura dei rischi dell'Ente;

**Dato atto** che appare opportuno continuare ad avvalersi della collaborazione di un qualificato servizio di brokeraggio assicurativo, per le seguenti motivazioni:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente presenta profili di notevole complessità sia per ciò che attiene la valutazione complessiva del quadro di rischio sia per la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative con cui vengono stipulati i singoli contratti;
- in ragione delle problematiche in materia assicurativa, l'apporto del broker assicurativo risulta fondamentale, in virtù delle competenze tecniche del suddetto, per la necessaria consulenza e assistenza per la definizione dei capitolati specifici di appalto, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione contenute delle relative polizze;
- il servizio di brokeraggio consente l'individuazione dei prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, la realizzazione di economie, sicurezza di effettiva copertura dei rischi, al quale il Comune è soggetto, permettendo allo stesso Ente di operare in maniera corretta e efficace, prevenendo disservizi, di risolvere tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- la rinuncia al servizio di brokeraggio determina: *“(omissis) gravi effetti non solo per l'efficienza e la razionalità del sistema assicurativo delle P.A. ma anche con grave nocume dei consumatori utenti dei servizi assicurati, e dunque dell'intera collettività”* (Anac, Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 - Documenti di lavoro);

**Richiamato** il D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed in particolare l'art. 106 del Codice che prevede espressamente che: *“l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel*

*presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”;*

**Ritenuto** pertanto, necessario procedere all’affidamento del servizio di consulenza, assistenza e mediazione assicurative c.d. “brokeraggio” per la durata di 18 mesi;

**Precisato** che le polizze assicurative in essere con indicazione delle relative scadenze, dei premi annui corrisposti e delle provvigioni al servizio di brokeraggio sono riepilogate nella seguente tabella:

| POLIZZE                   | Premio Imponibile annuo   | Contributo ssn | Imposte          | Premio imponibile Lordo | Percentuale | Provvigione Annua |
|---------------------------|---|----------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
|                           | Euro  | Euro           | Euro             | Euro                    | %           | Euro              |
| RCA                       | 9.565,01  | 535,73         | 1.416,30         | 11.517,04               | 5,00%       | 478,25            |
| KASKO                     | 1.272,00  |                | 171,75           | 1.443,75                | 5,00%       | 63,60             |
| totale                    | <b>10.837,01</b>  |                |                  |                         | 5,00%       | 541,85            |
| RCT/O                     | 66.755,42   |                | 14.853,08        | 81.608,50               | 12,00%      | 8.010,65          |
| Infortuni. Cumul.         | 5.600,00  |                | 140              | 5.740,00                | 12,00%      | 672,00            |
| incendio Teatro           | 5.451,06  |                | 1.212,94         | 6.664,00                | 12,00%      | 654,13            |
| totale                    | <b>77.806,48</b>  |                |                  |                         | 12,00%      | 9.336,78          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b> | <b>88.643,49</b>  | <b>535,73</b>  | <b>17.794,07</b> | <b>106.973,29</b>       |             | <b>9.878,63</b>   |
|                           | N.b. l'imponibile della Polizza RCT/O include gli accessori, pari ad € 4.944,84 annui |                |                  |                         |             |                   |

**Rilevato che:**

- il corrispettivo per il servizio di brokeraggio è a carico delle compagnie assicuratrici che si aggiudicheranno i contratti di assicurazione dell’Ente, in quanto lo stesso sarà traslato sul costo dei premi che saranno liquidati alle medesime durante il periodo di intermediazione del broker, mediante il riconoscimento di provvigioni in percentuale sui predetti premi;
- che il contratto di appalto per il servizio di brokeraggio si configura, quindi, come un contratto ad onerosità indiretta, in quanto sebbene non possa qualificarsi a titolo gratuito, non comporta a carico dell’Ente alcun onere finanziario diretto, né presente e futuro, per effetto dei meccanismi innanzitutto citati che fanno ricadere l’onere di pagamento sulle imprese assicuratrici aggiudicatarie dei futuri contratti di assicurazione;

**Dato atto** che il meccanismo di remunerazione del broker sopra indicato rappresenta una prassi assolutamente prevalente delle Amministrazioni pubbliche in materia di servizi di brokeraggio, segnalata, peraltro, dall’Anac come una delle possibili soluzioni percorribili nella scelta del criterio di remunerazione del servizio (*Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 - Documenti di lavoro*);

**Ritenuto di:**

- fissare le provvigioni spettanti al broker in misura percentuale fissa, distintamente per Rami R.C.A./Kasko e Rami non R.C.A, come indicato nel prospetto che segue:

| Polizza        | Provvigione in % |
|----------------|------------------|
| Rami RCA/Kasko | 5%               |
| Rami non RCA   | 12%              |

- fondare l'indagine di mercato per la scelta dell'affidatario del servizio esclusivamente sulla valutazione comparativa della qualità del servizio di brokeraggio, che gli operatori economici offriranno di eseguire per il caso di affidamento diretto del servizio;

**Dato atto** che:

- quale effetto del meccanismo di remunerazione innanzi stabilito, si assiste all'impossibilità oggettiva di addivenire *ex ante* ad una quantificazione certa del valore economico del contratto da affidare e del valore complessivo stimato dell'appalto, quest'ultimo comprensivo del rinnovo e della proroga tecnica che si ritiene di prevedere;
- i valori economici dell'affidamento di cui al capoverso che precede dovranno obbligatoriamente fondarsi su valori presuntivi;

**Ritenuto** di operare la predetta stima, assumendo a valore di riferimento quello complessivo dei premi pagati dall'Ente nell'ultimo anno sui contratti di assicurazione vigenti, applicando le percentuali innanzi stabilite e commisurando il risultato al periodo di durata dell'incarico da affidare come indicato nel prospetto che segue:

| POLIZZE                   | Premio Imponibile annuo | Premio Imponibile 6 mesi | Premio Imponibile 18 mesi | Percentuale | Provvigione annua | Provvigione 6 mesi | Provvigione 18 mesi |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|                           | Euro                    | Euro                     |                           | %           | Euro              |                    | Euro                |
| RCA                       | 9.565,01                | 4.782,51                 | 14.347,52                 | 0,05        | 478,25            | 239,13             | 717,38              |
| KASKO                     | 1.272,00                | 636,00                   | 1.908,00                  | 0,05        | 63,60             | 31,80              | 95,40               |
| totale                    | <b>10.837,01</b>        | 5.418,51                 | 16.255,52                 | 0,05        | 541,85            | 270,93             | 812,78              |
| RCT/O                     | 66.755,42               | 33.377,71                | 100.133,13                | 0,12        | 8.010,65          | 4.005,33           | 12.015,98           |
| Infortuni. Cumul.         | 5.600,00                | 2.800,00                 | 8.400,00                  | 0,12        | 672,00            | 336,00             | 1.008,00            |
| incendio Teatro           | 5.451,06                | 2.725,53                 | 8.176,59                  | 0,12        | 654,13            | 327,06             | 981,19              |
| totale                    | <b>77.806,48</b>        | 38.903,24                | 116.709,72                | 0,12        | 9.336,78          | 4.668,39           | 14.005,17           |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b> | <b>88.643,49</b>        | <b>44.321,75</b>         | <b>132.965,24</b>         |             | <b>9.878,63</b>   | <b>4.939,32</b>    | <b>14.817,95</b>    |

**Dato atto:**

di stimare il valore economico del servizio di brokeraggio per il periodo di 18 mesi in € 14.817,95 di stimare, al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore complessivo presunto dell'affidamento in complessivi € 39.514,54 importo ottenuto come indicato nel prospetto che segue:

| POLIZZE                   | Premio Imponibile annuo | Premio Imponibile 6 mesi | Premio Imponibile 18 mesi | Percen t. | Provvisione 18 mesi | Ripetizione del servizio 18 mesi | Proroga 6 mesi  | totale complessivo stimato dell'appalto |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------------|---|
|                           | Euro                    | Euro                     |                           | %         | Euro                | Euro                             | Euro            | Euro                                    |
| RCA                       | 9.565,01                | 4.782,51                 | 14.347,52                 | 0,05      | 717,38              | 717,38                           | 239,13          | 1.673,89                                |
| KASKO                     | 1.272,00                | 636,00                   | 1.908,00                  | 0,05      | 95,40               | 95,40                            | 31,80           | 222,60                                  |
| totale                    | <b>10.837,01</b>        | 5.418,51                 | 16.255,52                 | 0,05      | 812,78              | 812,78                           | 270,93          | 1.896,49                                |
| RCT/O                     | 66.755,42               | 33.377,71                | 100.133,13                | 0,12      | 12.015,98           | 12.015,98                        | 4.005,33        | 28.037,29                               |
| Infortuni. Cumul.         | 5.600,00                | 2.800,00                 | 8.400,00                  | 0,12      | 1.008,00            | 1.008,00                         | 336,00          | 2.352,00                                |
| incendio Teatro           | 5.451,06                | 2.725,53                 | 8.176,59                  | 0,12      | 981,19              | 981,19                           | 327,06          | 2.289,44                                |
| totale                    | <b>77.806,48</b>        | 38.903,24                | 116.709,72                | 0,12      | 14.005,17           | 14.005,17                        | 4.668,39        | 32.678,73                               |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b> | 88.643,49               | 44.321,75                | 132.965,24                |           | <b>14.817,95</b>    | <b>14.817,95</b>                 | <b>4.939,32</b> | <b>39.514,54</b>                        |

- che il raggiungimento degli importi innanzi indicati, non è, comunque, garantito, né il Comune di Canosa di Puglia è in alcun modo vincolato a far conseguire al broker un qualsiasi corrispettivo minimo in quanto lo scopo primario dell'affidamento è la razionalizzazione delle polizze attualmente in essere ed il conseguimento di un risparmio di spesa ad equivalenza delle coperture assicurative proposte;
- l'affidamento *de quo*, qualificandosi come servizio di natura intellettuale, non comporta oneri per la sicurezza e che quindi non si farà luogo all'elaborazione del DUVRI;

**Dato atto che:**

- il valore stimato del servizio in oggetto, ottenuto moltiplicando il valore della stima delle commissioni vigenti a favore del broker per la durata dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale ripetizione del servizio per 18 mesi e della proroga di mesi 6, è pari a € 39.514,54 e pertanto risulta inferiore ad € 40.000,00;
  - l'importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini della determinazione delle cauzioni e dell'assegnazione del codice C.I.G.;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni;

**Rilevato che:**

- l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con L. n. 120/2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), così come modificato con D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021, prevede che: *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023";*
- il successivo comma 2 dello stesso art. 1 del D.L. 76/2020, dispone che *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";*
- il predetto D.L. 76/2020 estende l'applicabilità, nei limiti indicati, delle disposizioni concernenti l'affidamento diretto, ivi comprese le linee guida ANAC n. 4 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

Richiamate le citate linee guida le quali dispongono all'art. 4.1.1 che: *"Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari"* ed all'art. 4.3.1 che, al fine di stabilire, tra le altre cose, la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, *"... (omissis) la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.*

**Rilevato** che non essendo stato ancora emanato il Regolamento Unico previsto dall'art. 216, comma 29-octies del D.Lgs. 50/2016, inserito dal D.L. n. 76/2020, per le ipotesi di affidamento diretto, rimane ferma la raccomandazione contenuta nelle citate Linee Guida n. 4 dell'ANAC che individuano il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici come una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, stabilisce che l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in deroga al Codice dei contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 del Codice;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 1, co. 449 e 450, secondo periodo, L. n. 296/2006 e ss.mm.ii., per gli acquisiti di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli Enti locali devono, alternativamente, ricorrere al MePA o ad altri mercati elettronici della centrale regionale di riferimento tra i quali si annovera per la regione Puglia la piattaforma Empulia di InnovaPuglia Spa, ovvero, infine, avvalersi delle convenzioni Consip/InnovaPuglia o, in assenza di queste, ricorrere agli Accordi Quadro Consip/InnovaPuglia;

**Verificato che:**

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della L. n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, il servizio di cui trattasi è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), della Consip Spa nel Bando/Iniziativa SERVIZI. Categoria: “SERVIZI: *Servizi di supporto specialistico*”;

**Considerato che:**

- il servizio da affidare prevede un'attività ad elevato contenuto di specializzazione nonché il possesso di specifici requisiti di idoneità generale e professionale richiesti dalla legge;
- appare indispensabile avviare preliminarmente un'indagine di mercato tesa alla definizione delle condizioni di esecuzione del servizio praticate dal mercato nello specifico settore di intervento e l'individuazione della platea dei potenziali affidatari, in possesso delle necessarie competenze;
- l'ammissibilità degli operatori economici da consultare non potrà prescindere dal possesso, alla data di scadenza dell'Avviso, dell'abilitazione allo specifico Bando/iniziativa MePa innanzi indicato, atteso che l'eventuale affidamento del servizio dovrà svolgersi necessariamente per il tramite dei moduli procedurali messi a disposizione della Consip Spa sul portale acquistinretepa del MePa;

**Dato atto**, altresì, che l'eventuale successivo invito a Trattativa Diretta sul MePa, anche secondo le regole di e-procurement del MePa, non vincolerà l'Ente all'affidamento del servizio all'operatore invitato e allo stesso tempo non ingenera in quest'ultimo alcuna aspettativa in ordine all'affidamento del contratto, fermo restando che devono essere rispettati i principi di buona fede e correttezza nella gestione della trattativa;

**Ritenuto**, per economicità di procedura, che le fasi dell'indagine di mercato nonché di scelta e di consultazione degli operatori economici, propedeutica all'eventuale affidamento diretto, possano essere cumulati nella stessa procedura informale per manifestazione di interesse, prevedendo che contestualmente alla disponibilità ad essere consultati, gli operatori economici interessati anticipino già in predetta fase, formulandola nella medesima istanza di partecipazione, i costi da essi preventivati per l'esecuzione del servizio;

**Dato atto che** il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è il Dirigente del IV Settore, Ing. Sabino Germinario, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

**Atteso che:**

- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l'obbligo di affidamento mediante CUC;
- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, come modificata dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 1) del D.L. n.77/2021, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30.06.2023, le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procedono all'acquisizione di servizi d'importo inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto con determina a contrarre che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

**Ritenuto:**

- di pubblicare un avviso di indagine di mercato per manifestazione d'interesse al fine di selezionare un operatore economico in possesso delle necessarie capacità professionali e di esperienza, per il successivo eventuale affidamento diretto – ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e modificato dal d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, in deroga all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante invito a Trattativa Diretta (TD) sul MEPA, del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di 18/20 mesi, con facoltà di ripetizione fino ad ulteriori 18/23 mesi alle stesse condizioni prestazionali e a ulteriori mesi sei di proroga contrattuale nelle more dell'espletamento della nuova gara;
- di stabilire che l'individuazione dell'operatore da invitare a negoziazione diretta individuale sul MEPA mediante lo strumento della Trattativa Diretta (TD) si fonderà esclusivamente su di una comparazione qualitativa, operata da apposita commissione, condotta su di una "Relazione Tecnico-Qualitativa" che dovrà essere allegata all'istanza di adesione alla manifestazione;
- la Relazione Tecnico – Qualitativa conterrà il Progetto Tecnico Organizzativo e di Gestione del Servizio con il quale l'operatore economico che aderisce all'indagine di mercato offrirà di eseguire il servizio per il caso di successivo eventuale affidamento diretto del servizio;
- con la partecipazione alla manifestazione di interesse, l'operatore istante primo graduato, per il caso di invito a Trattativa diretta per l'affidamento diretto del contratto di brokeraggio, riproporrà, nel medesimo oggetto e contenuto, il Progetto Tecnico Organizzativo e di Gestione all'atto della formalizzazione della proposta contrattuale su MEPA;

**Richiamata** la deliberazione ANAC n. 1121 del 29.12.2020 secondo cui nessuna contribuzione in favore dell'Autorità è prevista a carico della stazione appaltante e degli operatori economici per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00

**Visti** gli schemi di "Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse" e di "Capitolato descrittivo e prestazionale" e loro allegati;

**Ritenuto:**

- di approvare tutti i sopra elencati atti di gara, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il predetto Avviso per manifestazione di interesse sul portale Trasparenza del sito istituzionale per il periodo minimo di quindici giorni;
- fissare il termine per la ricezione delle istanze di adesione alla manifestazione di interesse in almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

**Dato atto che:**

- il Comune si riserva la possibilità di sospendere, modificare ed annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, ed a non dare seguito alla successiva procedura l'affidamento delle prestazioni di cui trattasi;
- l'eventuale successivo invito a Trattativa Diretta sul MEPA, non vincolerà l'Ente all'affidamento del servizio all'operatore invitato e allo stesso tempo non ingenera in quest'ultimo alcuna aspettativa in ordine all'affidamento del contratto, fermo restando che devono essere rispettati i principi di buona fede e correttezza nella gestione della trattativa;

**Ritenuto**, pertanto, alla luce di quanto sin qui esPLICITATO di fissare, ai sensi e agli effetti del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016, i seguenti contenuti minimi essenziali del contratto di appalto per il caso di successivo affidamento diretto del servizio mediante invito a Trattativa diretta (TD) sul MEPA:

- il fine contrattuale è quello di dotare l’Ente di un servizio di intermediazione assicurativa per la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall’Ente, la valutazione dei rischi, l’assistenza e la consulenza per la definizione dei capitolati specifici di appalto, nonché per garantire un’efficace gestione dei sinistri;
- l’oggetto contrattuale è l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- l’incarico avrà durata di 18 mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto o dall’eventuale verbale di consegna del servizio. A scadenza del contratto, con facoltà per l’Ente di ripetizione del servizio per ulteriori 18 mesi e la possibilità di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per un periodo complessivo non superiore a 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 23, co. 2, L. 62/2005 del contratto originario o di quello ripetuto;
- la procedura scelta per l’affidamento del servizio in oggetto è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e modificato dal d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, in deroga all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta sul MePA, previa pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pubblicità richiamati dall’art. 36 c. 1 del D. Lgs.50/2016 e allo scopo di individuare un operatore economico in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale da invitare a Trattativa sul MEPA;
- la riduzione dei termini procedurali, giusta art. 8 comma 1, lett.c) del D.L. del 16/07/2020 n.76;
- la forma del contratto è quella della scrittura privata elettronica. La stipulazione del contratto sarà formalizzata mediante la sottoscrizione del modulo Stipula Trattativa(TD), secondo le modalità previste dalla piattaforma del MEPA ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le principali clausole e condizioni contrattuali sono quelle contenute nel presente provvedimento, nell’allegato schema di Capitolato descrittivo e prestazionale, e delle “*Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi - All. A al Bando Iniziativa Servizi*”, che qui tutti si richiamano a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E’ stato acquisito il seguente CIG: ZDE35EEC76;
- il servizio non comporta, per il Comune di Canosa di Puglia, alcun onere finanziario diretto, in quanto il compenso del broker sarà posto a carico delle singole compagnie assicurative e compreso nel costo dei premi dei contratti di assicurazione che saranno aggiudicati durante il periodo di validità contrattuale;

**Verificato che**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all’adozione del presente provvedimento, per il Responsabile Unico del Procedimento;

**Richiamato l’art. 163 del TUEL avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria”**

#### **Visti**

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il D.L. 31 maggio 2021 , n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la L.241/1990 e s.m.i;
- le linee guida ANAC in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la deliberazione di Giunta Comunale 1/2022 con cui è stato approvato il PEG provvisorio 2022;
- Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis rubricato "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

*Tutto quanto innanzi visto,*

## DETERMINA

*La premessa costituisce parte integrante del presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;*

1. **di indire** un'indagine di mercato per manifestazione di interesse per la selezione di un operatore economico al quale aggiudicare mediante affidamento diretto – ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, in deroga all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – il contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di 18 mesi, con facoltà di ripetizione del servizio, ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per ulteriori 18 mesi ed eventuale proroga, ex art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, per ulteriori sei mesi;
2. **di stabilire** che le modalità e i termini di esperimento della procedura informale di scelta dell'operatore economico da invitare a Trattativa diretta su MEPA per l'eventuale affidamento diretto del contratto sono quelli indicati negli schemi di "Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all'eventuale affidamento diretto del Servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Canosa di Puglia per il periodo di 18 mesi" e di "Capitolato descrittivo e prestazionale" e loro allegati,
3. **di approvare** i summenzionati "Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all'eventuale affidamento diretto del Servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Canosa di Puglia per il periodo di 18 mesi" e di "Capitolato descrittivo e prestazionale" che si approvano e al cui contenuto si rimanda a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il relativo Allegato: "Dichiarazione di Partecipazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, all'indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all'eventuale affidamento diretto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Canosa di Puglia per il periodo di 18 mesi";
4. **di dare atto** che in relazione ai citati schemi di Avviso di indagine di mercato e di Capitolato descrittivo e prestazionale, oggetto di approvazione, potranno essere apportate, dal dirigente del IV Settore le modifiche e le precisazioni che si dovessero rendere necessarie per esigenze procedurali ed operative dell'affidamento, fermo restando il contenuto sostanziale dei medesimi, senza che all'uopo si renda necessaria l'adozione di apposito atto espresso, coerentemente con i principi generali dell'attività amministrativa e di non aggravio del procedimento;
5. **di autorizzare** sin da ora, sulla base delle risultanze dell'indagine di mercato e della valutazione comparativa delle domande di partecipazione operata dall'apposita Commissione valutatrice, l'esperimento della successiva Trattativa Diretta (TD) sul MEPA per l'affidamento diretto del contratto di appalto di cui si tratta;
6. **Dato atto che** il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è stato individuato nell'Ing. Sabino Germinario, Dirigente del IV Settore, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
7. **di dare atto** che il fine che con l'affidamento si intende perseguire, l'oggetto e le clausole essenziali dell'affidando contratto di appalto sono quelli indicati in premessa;
8. **di dare atto** che:
  - il valore stimato del servizio in oggetto, ottenuto moltiplicando il valore della stima delle commissioni vigenti a favore del broker per la durata dell'affidamento, comprensivo

dell'eventuale ripetizione del servizio per 18 mesi e della proroga di mesi 6, è pari a € 39.514,54 e pertanto risulta inferiore ad € 40.000,00, precisando che l'importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini della determinazione delle cauzioni e dell'assegnazione del codice C.I.G.;

- per il servizio oggetto di acquisizione non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, co. 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00;
- è stato acquisito il seguente CIG: ZDE35EEC76;

**9. di dare atto:**

- che si assolve all'obbligo di pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune in conformità alle vigenti disposizioni legislative;
- che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000;

**10. di dare atto altresì che:**

- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

**11. di dare atto** che il presente provvedimento viene adottato:

- nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- in osservanza delle prescrizioni del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione" dell'Ente;
- in assenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

**12. di attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del rilascio del visto di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**13. di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line nonché ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e della Legge 190/2012 nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Canosa di Puglia.

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- 
- 1 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE
- 2 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI
- 3 SEGRETERIA GENERALE
- 4 SEZIONE SEGRETERIA - ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - PUBBLICAZIONI ONLINE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PATRIMONIO

IL DIRIGENTE  
**SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.**